



Notaio Alessandro
Delfino

Esente da imposta di bollo ai sensi dell'art.82 comma 5 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n.117.

Repertorio n.57832

Raccolta n.10937

ATTO COSTITUTIVO DELLA
"FONDAZIONE LA PANNOCCHIA - ONLUS"

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemiladiciannove, il giorno diciannove
del mese di dicembre

(19/12/2019)

in Codroipo, nel mio ufficio secondario in via IV Novembre n.6, innanzi a me avv. Alessandro Delfino, notaio in Latisana ed iscritto nel Collegio Notarile dei distretti riuniti di Udine e Tolmezzo, si costituisce:

- l'Associazione non riconosciuta denominata "LA PANNOCCHIA" ONLUS (OdV), con sede legale in Codroipo (UD), viale F. Duodo n.86, codice fiscale 94054880300, in quest'atto rappresentata dal Presidente della predetta Associazione signor Pontisso Dino, nato a Sedegliano (UD) il 12 aprile 1946, residente a Sedegliano (UD) in via IV Novembre n.18, codice fiscale PNT DNI 46D12 I562R, in forza della della delibera dell'Assemblea degli associati di data 30 giugno 2019 sotto allegata, nonché giusta la delibera del Consiglio Direttivo di data 6 novembre 2019 che, in estratto certificato conforme all'originale di data odierna n.57830 mio rep., si allega al presente atto sotto la lettera "A".

Detto comparente della cui identità personale e poteri di rappresentanza io notaio sono certo, mi richiede di ricevere il presente atto al quale

premette:

- che il signor PONTISSO DINO, nella sua predetta qualità, anche ai sensi dell'art.76 del D.P.R. 445/00 e quindi da me notaio ammonito sulle conseguenze penali in caso di dichiarazioni mendaci, dichiara:

A) che la suddetta associazione, priva di personalità giuridica, è stata costituita con scrittura privata comprensiva di atto costitutivo e statuto in data 14 luglio 1996, resa pubblica con atto di costituzione di associazione di data 22 luglio 1997 n.6661/634 rep. notaio Stecca, registrato a Udine il 6 agosto 1997 al n.1782/1;

B) che dalla suddetta costituzione, lo statuto dell'Associazione ha subito le modifiche deliberate dalle seguenti Assemblee straordinarie:

- Assemblea straordinaria dell'8 febbraio 1998;
- Assemblea straordinaria del 4 luglio 1999;
- Assemblea straordinaria del 28 marzo 2004;
- Assemblea straordinaria del 30 giugno 2019;

C) che la suddetta associazione è iscritta al Registro Regionale Friuli Venezia Giulia del Volontariato al n.533 (DGR n.777/15 - L266/91) e quindi è ONLUS di diritto in base al D.Lgs. 4 dicembre 1997 n.460;

R E G I S T R A T O
a Uff. Ter. di Udine
il 08/01/2020
al n. 288
Serie 1T
€. 200,00

D) che in data 30 giugno 2019 alle ore 10:00 (dieci zero zero), presso la sede dell'Associazione, è stata convocata l'assemblea straordinaria per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno:

a) costituzione di una Fondazione, con scopo finalità e norme di funzionamento rispondenti alle norme del Codice del Terzo Settore D.Lgs. 117/17, che in particolare assuma la gestione della struttura di residenza disabili attualmente gestita dall'Associazione, dotandola di adeguati mezzi e patrimonio. Deleghe all'organo di amministrazione dell'Associazione "LA PANNOCCHIA" ONLUS - con i più ampi poteri, nessuno escluso - per:

- costituire la Fondazione, redigendo lo statuto contenente le norme di funzionamento, nominare i primi componenti degli organi della fondazione attribuendo loro tutti gli opportuni e necessari poteri;

- individuare i beni mobili e immobili dell'Associazione "LA PANNOCCHIA" ONLUS da trasferire alla costituenda Fondazione, disponendone l'attribuzione con le modalità più opportune, rinunciando ove occorra a ipoteche legali;

- compiere qualsiasi atto propedeutico o successivo, per addivenire alla costituzione della Fondazione, ottenerne il riconoscimento e/o comunque necessario od opportuno per avviarne l'operatività;

b) approvazione con efficacia immediata del nuovo statuto dell'Associazione in adeguamento alle disposizioni inderogabili introdotte dal Codice del Terzo Settore di cui al D.Lgs. 3 luglio 2017 n.117;

E) che il verbale contenente il consenso all'unanimità di tutti gli aventi diritto, in estratto certificato conforme all'originale di data odierna n.57831 mio rep., si allega al presente atto sotto la lettera **"B"**;

inoltre si allegano al presente atto:

e1) copia del saldo al 17 dicembre 2019 sul conto corrente n.42000054793 intestato all'"Associazione La Pannocchia" presso la "PrimaCassa Credito Cooperativo FVG - Società Cooperativa", filiale di Codroipo (UD), attestante la disponibilità finanziaria di euro 322.994,15 (trecentoventiduemilanovecentonovantaquattro virgola quindici), che la fondatrice intende trasferire per euro 300.000,00 (trecentomila virgola zero zero) alla fondazione per costituire il Fondo di dotazione, in allegato sotto la lettera **"C"**;

e2) copia degli statuti della Fondazione approvati in sede di Consiglio direttivo in data 6 novembre 2019, definiti "Statuto ONLUS" e "Statuto ETS", rispettivamente sotto le lettere **"D"** e **"E"**.

Tutto ciò premesso e costituente parte integrante e sostanziale del presente atto, il suddetto comparente, in forza dei poteri conferitogli dall'Assemblea degli associati e dal

Consiglio Direttivo, nella sua qualità conviene e stipula quanto segue.

Art.1) COSTITUZIONE

L'Associazione "LA PANNOCCHIA" ONLUS (OdV), d'ora in poi denominata "Fondatrice", come sopra rappresentata, giusta il consenso espresso dall'Assemblea straordinaria degli associati nel verbale già allegato al presente atto sotto la lettera "B", costituisce una fondazione denominata

"FONDAZIONE LA PANNOCCHIA - ONLUS".

La denominazione "FONDAZIONE LA PANNOCCHIA - ONLUS" è riportata in qualsiasi segno distintivo utilizzato per lo svolgimento dell'attività ed in qualunque comunicazione rivolta al pubblico.

Art.2) SEDE

La Fondazione ha sede in COMUNE DI Codroipo (UD), in viale F. Duodo n.86. Sedi secondarie e rappresentanze potranno essere costituite su tutto il territorio nazionale per svolgere attività di promozione e di sviluppo della sua finalità istituzionale.

Art.3) DURATA

La Fondazione ha durata illimitata.

Art.4) SCOPI

La Fondazione non persegue fini di lucro ed ha esclusivamente finalità di solidarietà sociale; l'azione è ispirata ai principi di bene comune, mutualità e cooperazione, con particolare attenzione alle finalità perseguite dalla Fondatrice. Le scelte di impiego, la configurazione dell'organizzazione delle attività e la destinazione dei risultati eventualmente conseguiti saranno ispirati da tali principi.

La Fondazione ha come scopo quello di favorire il processo di inclusione sociale e di tutela dei diritti delle persone con disabilità e dei relativi nuclei familiari, garantendo loro pari dignità e qualità di vita.

La Fondazione intende promuovere attività volte al sostegno e ad una migliore qualità di vita delle persone con disabilità e delle loro famiglie.

La Fondazione opererà affinché le proprie risorse umane e finanziarie si sommino alle capacità espresse dai soggetti pubblici e privati operanti a favore della Fondatrice. Per un elenco più puntuale delle attività si rimanda agli statuti già allegati al presente atto sotto le lettere "D" ed "E".

Art.5) COSTITUZIONE DEL FONDO DI DOTAZIONE

Inizialmente la Fondazione è dotata del patrimonio di euro 300.000,00 (trecentomila virgola zero zero) che viene versato a mezzo di n.3 (tre) assegni circolari non trasferibili ciascuno dell'importo di euro 100.000,00 (centomila virgola zero zero) emessi dalla "PrimaCassa Credito Cooperativo FVG - Società Cooperativa", filiale di Castions di Strada (UD), in data 19 dicembre 2019 rispettivamente serie e n.NU 6000936406-10, serie e n.NU 6000936396-00 e serie e n.NU 6000936386-03,

tutti e tre intestati direttamente alla costituenda "Fondazione La Pannocchia" e che vengono consegnati al Presidente della stessa, come sotto indicato, che ne rilascia quietanza. Tale patrimonio è costituito pertanto dai complessivi euro 300.000,00 (trecentomila virgola zero zero) portati dai suddetti assegni circolari non trasferibili e sono imputati al Fondo di dotazione, vincolando la suddetta somma agli scopi e per le attività ricompresi all'interno degli Statuti.

Peraltro, come deliberato dal Consiglio Direttivo di data 6 novembre 2019 il cui verbale è già stato allegato al presente atto sotto la lettera "A", la Fondatrice, una volta che la costituenda Fondazione avrà ottenuto il riconoscimento della personalità giuridica ed avrà iniziato la propria attività, intende incrementare il patrimonio di quest'ultima con l'ulteriore dotazione del fabbricato residenziale per disabili, in proprietà superficiaria della stessa Fondatrice, sito in COMUNE DI CODROIPO (UD), viale F. Duodo n.86, censito in catasto fabbricati al foglio 36, con la particella 1318, avente un valore di euro 1.528.510,44 (unmilione CINQUECENTOVENTOTTMILACINQUECENTODIECI virgola quarantaquattro), come da perizia di stima del geometra Enrico Boscaro di Udine, asseverata con giuramento presso il funzionario giudiziario del Giudice di Pace di Udine in data 31 ottobre 2019 Reg.Assev.n.5327/19, dotandola anche dei beni mobili di proprietà della medesima Fondatrice. Pertanto, una volta effettuata tale ulteriore dotazione, La Fondazione potrà utilizzare la dotazione di denaro iniziale per gli scopi e per le attività ricompresi all'interno degli Statuti.

Art.6) STATUTO (ONLUS)

La Fondazione è retta dalle norme contenute nello Statuto ONLUS fino alla data di definitiva entrata in vigore del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore - come previsto dalla normativa prevista dal Codice del Terzo Settore di cui alla Legge 6 giugno 2016 n.106 e dal D.Lgs. 3 luglio 2017 n.117 - contenente la denominazione, l'indicazione dello scopo, del patrimonio e della sede, nonché le norme sull'ordinamento e sull'amministrazione, le norme relative all'estinzione dell'ente ed alla devoluzione del patrimonio, che, già approvato in sede di Consiglio Direttivo, previa lettura datane da me notaio al comparente, è già stato allegato al presente atto sotto la lettera "D".

Art.7) STATUTO (ETS)

Dalla data di definitiva entrata in vigore del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, la Fondazione sarà retta dalle norme contenute nello Statuto ETS, adeguato alla normativa del Codice del Terzo Settore ai sensi della Legge 6 giugno 2016 n.106 e del D.Lgs. 3 luglio 2017 n.117, che, già approvato in sede di Consiglio Direttivo, previa lettura datane da me notaio al comparente, è già stato allegato al presente atto sotto la lettera "E".

Art.8) ORGANI DELLA FONDAZIONE

Gli organi della Fondazione sono:

- Organo di Amministrazione;
- Presidente;
- Comitato dei partecipanti (se previsto);
- Comitato scientifico;
- Organo di controllo.

Ai componenti degli organi non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione è così composto:

- PONTISSO DINO, nato a Sedegliano (UD) il 12 aprile 1946, residente a Sedegliano (UD), via IV novembre n.18, codice fiscale PNT DNI 46D12 I562R, in qualità di Presidente designato dall'Organo di Amministrazione de "La Pannocchia" Onlus (OdV) in data 6 novembre 2019;
- GREMESE CLAUDIO, nato a Udine (UD) il 4 maggio 1942, residente a Codroipo (UD), via A. Doria n.30, codice fiscale GRM CLD 42E04 L483T, in qualità di Vice Presidente designato dall'Organo di Amministrazione de "La Pannocchia" Onlus (OdV) in data 6 novembre 2019;
- COMISSO GIANNI, nato a Codroipo (UD) il 7 agosto 1957, residente a Codroipo (UD), via Molino n.26, codice fiscale CMS GNN 57M07 C817G, in qualità di Consigliere designato dall'Organo di Amministrazione de "La Pannocchia" Onlus (OdV) in data 6 novembre 2019.

Art.9) ADEMPIMENTI PER LA COSTITUZIONE

Il Presidente della Fondazione signor PONTISSO DINO viene espressamente delegato a curare tutte le pratiche occorrenti per ottenere il riconoscimento della Fondazione ed in generale a porre in essere ogni atto che fosse necessario per l'avvio dell'attività della Fondazione stessa.

Art.10) SPESE

Le spese del presente atto sono a carico dell'Associazione Fondatrice.

La parte mi dispensa dalla lettura degli allegati "A", "B" e "C".

Del che richiesto, io notaio ho ricevuto il presente atto, del quale ho dato lettura alla parte che, approvandolo e confermandolo, lo sottoscrive con me notaio in calce ed a margine dei fogli che precedono alle ore sedici e quarantacinque (16:45).

Consta di fogli due scritti con mezzo elettronico ai sensi di legge da persona di mia fiducia da me diretta per quattro pagine intere e quanto fin qui della presente.

Firmato:

Pontisso Dino.

ALESSANDRO DELFINO (L.S.)

VERBALE del 6 novembre 2019 del CONSIGLIO DIRETTIVO
de "LA PANNOCCHIA" OdV

---000---0---000---

ALLEGATO ^{4A}
al N. di Rep. 51832/10937

Il giorno 6 novembre 2019 alle ore 20.35 presso la comunità residenziale "Una Finestra sul Futuro - Dopo di Noi", in viale Duodo, 86 a Codroipo si è riunito il Consiglio Direttivo dell'associazione "La Pannocchia" odv: Sono presenti i Sigg.: Pontisso Dino - Presidente, Comisso Gianni - vicepresidente, Bertossi Lisetta, Romanelli Silvano, Valussi Fabiano e Gremese Claudio, ed il revisore dei conti Trevisan Milvio. È presente Dose Andrea, direttore della struttura.

Sono assenti: Maiero Ugo e Banelli Mario, giustificati. Il revisore dei conti De Natali Roberto purtroppo è venuto a mancare nel mese di ottobre. Il sindaco in rappresentanza dell'Ambito Socio Assistenziale del Medio Friuli è assente per motivi istituzionali, mentre il sindaco di Codroipo ha inviato un suo delegato Graziano Ganzit a rappresentarlo in Consiglio.

Funge da segretaria la sig.ra Bertossi Lisetta.

L'ordine del giorno è il seguente:

1. Approvazione statuto Fondazione;
2. Nomina primi Organi della Fondazione;
3. Individuazione dei beni mobili e immobili da trasferire alla Fondazione;
4. Varie ed eventuali.

Inizia il Presidente Dino Pontisso che saluta i presenti e li ringrazia per la loro partecipazione.

Richiama quanto deliberato dall'assemblea straordinaria del 30 giugno 2019 in merito alla costituzione della Fondazione e riporta ai consiglieri i vari passaggi che alla fine hanno portato all'elaborazione di due statuti definiti "ONLUS" ed "ETS". La Fondazione, infatti, dovrà essere retta dalle norme contenute nello Statuto ONLUS fino alla data di definitiva entrata in vigore del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore - come previsto dalla normativa prevista dal Codice del Terzo Settore legge 6 giugno 2016, n. 106 e D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 - per poter beneficiare delle agevolazioni previste per le organizzazioni non lucrative di utilità sociali. Dalla data di definitiva entrata in vigore del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, che di fatto abolisce la qualifica fiscale di "onlus", la Fondazione sarà retta dalle norme contenute nello Statuto ETS, adeguato alla normativa del Codice del Terzo Settore ai sensi della legge 6 giugno 2016, n. 106 e del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117.

Il Presidente propone ai consiglieri di chiamare la Fondazione con lo stesso nome dell'associazione per sottolineare lo stretto legame tra le due realtà ed indicare che la Fondazione è stretta emanazione dell'Associazione. In questo modo, anche qualora l'Associazione venisse a sciogliersi, rimarrebbe comunque un segno importante e riconoscibile della sua opera nel nome della Fondazione che ha costituito. Per rendere più immediata la comprensione dell'attività svolta dalla Fondazione si potrebbe aggiungere - con carattere più piccolo e posizionandola sotto al nome - la scritta "gestione residenze per disabili".

Il presidente passa quindi la parola al direttore che da lettura degli statuti proposti.

I consiglieri presenti

all'unanimità deliberano

di approvare lo Statuto ONLUS e lo Statuto ETS proposti e di approvare il nome "Fondazione La Pannocchia" scelto per la nuova Fondazione, eventualmente corredandola della specifica "gestione residenze per disabili".

Passando al secondo punto all'ordine del giorno il Presidente chiede ai consiglieri di nominare i membri dell'Organo di Amministrazione della Fondazione, ricordando loro che il Presidente dell'Associazione è membro di diritto. Propone per la nomina il vice Presidente Gianni Comisso e il consigliere Claudio Gremese, visto l'impegno e la grande disponibilità che hanno sempre dimostrato nelle attività dell'Associazione e considerate loro competenze in materia.

I consiglieri presenti

all'unanimità deliberano

la nomina di Dino Pontisso a Presidente dell'Organo di Amministrazione della Fondazione e la nomina a membri dell'Organo di Amministrazione di Claudio Gremese, in qualità di Vice Presidente e di Gianni Comisso in qualità di consigliere.



Riprende la parola il Presidente per informare i consiglieri che è stata fatta la perizia asseverata, come richiesto dal Notaio, dei beni immobili dell'associazione. Comunica loro che non sarà necessario asseverare la perizia relativa ai beni mobili fatta dal geom. Boscaro. Si apre quindi la discussione sul terzo punto all'ordine del giorno al termine della quale

I consiglieri presenti

all'unanimità deliberano

- di dotare la Fondazione con una disponibilità finanziaria di euro 300.000,00 (trecentomila virgola zero zero) che andranno prelevati dai CC dell'Associazione.
- una volta ottenuta la personalità giuridica, di passare alla Fondazione il fabbricato residenziale per portatori di handicap sito in Codroipo in viale Duodo, 86, di cui alla perizia asseverata sopracitata.
- una volta ottenuta la personalità giuridica, di passare alla Fondazione tutti i beni strumentali, con valore come da perizia del geom. Boscaro, ad eccezione di quelli acquistati con contributo regionale al fine di essere utilizzati dai volontari dell'Associazione e delle vetture per le quali si provvederà a elaborare un comodato d'uso gratuito da parte della Fondazione.
- una volta ottenuta la personalità giuridica, di trasferire alla Fondazione i cinque dipendenti attualmente in forze presso l'Associazione mantenendo, se possibile, la stessa tipologia contrattuale.

Riprende la parola il direttore per leggere una bozza di atto costitutivo che andrà inviata al Notaio affinché possa predisporre l'atto. I consiglieri ne prendono visione.

Passando all'ultimo punto all'ordine del giorno il direttore informa i consiglieri dell'incontro di martedì 05 novembre in occasione del quale tutta l'equipe multidisciplinare si è riunita per ridiscutere la situazione di Maarouf Issam. Informa i consiglieri che, viste le ristrettezze economiche del ragazzo, la famiglia e il suo ADS hanno preferito ritirare lo stesso dalla presa in carico da parte dell'azienda sanitaria, riportandolo al domicilio. L'Associazione rimarrà comunque un riferimento importante per la famiglia come supporto e punto d'ascolto, ma il ragazzo non frequenterà più i servizi erogati in convenzione. I consiglieri ne prendono atto.

Riprende la parola il Presidente per informare i consiglieri che ha provveduto ad elaborare un estratto dei cespiti dei beni strumentali dati in comodato d'uso gratuito al CSRE, completamente ammortizzati, che come più volte discusso sarebbe opportuno donare definitivamente al CSRE. Trovando pieno consenso tra i consiglieri che all'unanimità approvano l'estratto si provvederà all'eliminazione dai cespiti. Il Presidente informa anche che si sta valutando la possibilità di rivedere le polizze assicurative esistenti, prevedendone altre con coperture più favorevoli e prezzi più bassi. I consiglieri ne prendono atto.

Non essendoci altro da discutere, il Consiglio Direttivo si chiude alle ore 22,40.

Il Presidente
Dino Pontisso



la Segretaria
Lisetta Bertossi

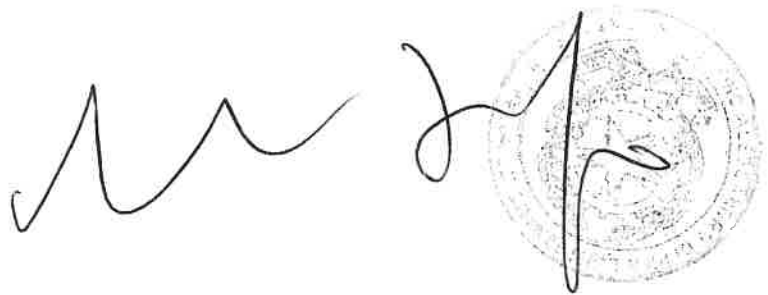


Esente da imposta di bollo ai sensi dell'art.18 del D.P.R. 30 maggio 2002 n.115.

Repertorio n.57830

Io sottoscritto avv. Alessandro Delfino notaio in Latisana ed iscritto nel ruolo del Collegio Notarile dei distretti riuniti di Udine e Tolmezzo, certifico che le copie che precedono sono conformi alle originali pagine nn.2017/46 e 2017/47 del libro verbali del consiglio direttivo della associazione denominata "LA PANNOCCHIA" onlus, con sede legale in Codroipo in viale F. Duodo n.86, codice fiscale 94054880300, estratte dal relativo libro, esibitomi, esente da bollatura e vidimazione.

Codroipo, nel mio ufficio secondario in via IV Novembre n.6, il diciannove dicembre duemiladiciannove (19.12.2019).

A handwritten signature in black ink, consisting of a series of loops and curves, is positioned to the left of a circular notary seal. The seal is embossed or stamped, showing a central emblem surrounded by text, though the details are somewhat faded.

ALLEGATO "B"

al N. di Rep.

57832/10937

Assemblea straordinaria dell'associazione La Pannocchia onlus del 30 giugno 2019

Ooo///OOO\\oooO

Domenica 30 giugno 2019 alle ore 10.00, in seconda convocazione, presso la sede legale dell'associazione "La Pannocchia" onlus in viale F. Duodo 86 a Codroipo, si sono riuniti in Assemblea Straordinaria gli associati per deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Costituzione di una Fondazione, con scopo finalità e norme di funzionamento rispondenti alle norme del Codice del Terzo Settore D.Lgs. 117/2017, che in particolare assuma la gestione della struttura di residenza disabili attualmente gestita dall'Associazione, dotandola di adeguati mezzi e patrimonio.

Deleghe all'organo di amministrazione dell'Associazione "La Pannocchia" onlus - con i più ampi poteri, nessuno escluso - per:

- ❖ - costituire la Fondazione, redigendo lo statuto contenente le norme di funzionamento, nominare i primi componenti gli organi della fondazione attribuendo loro tutti gli opportuni e necessari poteri;
- ❖ - individuare i beni mobili e immobili dell'Associazione "La Pannocchia" onlus da trasferire alla costituenda Fondazione, disponendone l'attribuzione con le modalità più opportune, rinunciando ove occorra a ipoteche legali;
- ❖ - compiere qualsiasi atto propedeutico o successivo, per addivenire alla costituzione della Fondazione, ottenerne il riconoscimento, e/o comunque necessario od opportuno per avviarne l'operatività.

2. Approvazione con efficacia immediata del nuovo statuto dell'Associazione in adeguamento alle disposizioni inderogabili introdotte dal Codice del Terzo Settore D.Lgs. 3.7.2017 n. 117

Sono presenti 73 dei 102 associati totali in persona n. 42 e per delega n. 31. Per il Comune di Codroipo e in rappresentanza dell'Assemblea dei Sindaci dell'Ambito socio assistenziale del Medio Friuli è presente il Sindaco dott. Fabio Marchetti. Partecipano come ospiti all'Assemblea il dott. Riccardo Riccardi Vicegovernatore e Assessore alla salute, politiche sociali e disabilità e la sig.ra Eleonora Viscardis, Sindaco di Bertolo.

Sono presenti per rispondere ad eventuali richieste di chiarimenti tecnici, Andrea Dose, direttore di struttura e Diana Vit, amministrativa.

L'Assemblea è validamente costituita e può deliberare.

Il Presidente Pontisso Dino saluta i presenti, li ringrazia per la loro partecipazione e dichiara aperta la seduta; propone quale segretario dell'Assemblea Dose Andrea, l'Assemblea approva la proposta. Il Presidente rivolge un caloroso saluto alle Autorità presenti ringraziandole per la partecipazione e per l'interesse con il quale vivono le vicende che coinvolgono l'associazione.

Chiede la parola il socio Macor, che informa l'assemblea di doversi assentare per motivi personali. L'Assemblea ne prende atto.

Prende nuovamente la parola il Presidente che, passando al primo punto all'ordine del giorno, ripercorre brevemente la storia dell'associazione ricordando la preziosa e proficua sinergia della Pubblica Amministrazione con il privato sociale che ha portato alla nascita del centro residenziale "Una Finestra sul Futuro" dopo di noi. Ringrazia il Sindaco di Codroipo per averlo convocato mercoledì 26 giugno 2019 presso la sala consiliare del comune di Codroipo per essere audito dall'Assemblea dei Sindaci dell'ambito distrettuale in merito alla proposta di deliberazione n. 1 del presente ordine del giorno. Il Presidente si dice grato per l'opportunità di spiegare agli 11 Sindaci presenti cos'è l'associazione "La Pannocchia" e perché pensa alla costituzione di una fondazione. Un percorso iniziato nel 2016 sotto la guida di consulenti esterni per rispondere al bisogno di tutelare il patrimonio vincolandolo allo scopo per il quale è destinato e, al contempo, trovare l'assetto istituzionale che maggiormente si presta a gestire le attività della struttura alla luce dei cambiamenti in cui l'associazione opera. L'obiettivo è triplice: consolidare il patrimonio, definire l'assetto istituzionale, amministrativo e organizzativo per dare solidità a quanto finora realizzato e garantire sostenibilità economica nel lungo periodo. Riporta all'Assemblea che in sede di udienza ha potuto parlare anche dell'altro importante progetto al quale l'associazione sta lavorando: la costruzione di un modulo per



disabili ultra cinquantenni che hanno bisogni peculiari distinti da quelli dei disabili adulti. La proposta di un modulo innovativo per la gestione della disabilità in età avanzata è stato oggetto di un incontro con il Vicegovernatore Riccardo Riccardi e con il Sindaco di Codroipo il 21 novembre 2018 e successivamente approfondito a più riprese con il dott. Zuttion, con il Sindaco di Codroipo e con l'Azienda Sanitaria. Tutti gli attori coinvolti sono convinti della bontà dell'iniziativa e dell'urgenza di fare qualcosa per fornire una risposta adeguata a questa nuova necessità emergente. Il prossimo step sarà incontrare la direzione dell'ASP Moro per sondare la possibilità di utilizzare i terreni già concessi loro in comodato d'uso gratuito dal Comune per la realizzazione del nuovo Centro.

Alla luce delle importanti sfide che il futuro ci prospetta e viste le novità normative introdotte dal Codice del Terzo Settore D. Lgs. 117/2017 la fondazione sembra essere l'istituto che maggiormente risponde alle esigenze espresse. Sottolinea l'importanza che la Pubblica Amministrazione sia coinvolta all'interno della nascente fondazione dove potrebbe trovare giusta collocazione nel Comitato dei Partecipanti con la possibilità di eleggere parte del Consiglio di Amministrazione. Sgravata dalla gestione del Centro che passerebbe alla fondazione, l'associazione si riapproprierebbe del proprio ruolo originario di sensibilizzazione del territorio, raccolta fondi, e portavoce delle necessità delle famiglie, aiutando la fondazione, che ne è diretta emanazione, con l'attività di volontariato.

A questo punto il Presidente passa la parola agli associati e chiede loro se qualcuno ha qualche domanda da fare o necessita di qualche ulteriore informazione.

Alza la mano il socio Dreolini per chiedere quale sarà il Consiglio di Amministrazione della fondazione e quali i rapporti con l'associazione.

Il Presidente richiama il primo punto all'ordine del giorno, dove si chiede ai soci di delegare al Consiglio Direttivo la redazione di uno statuto e la nomina dei primi componenti gli organi della fondazione. Risponde che se l'Assemblea delibererà in tal senso il Consiglio di Amministrazione della fondazione verrà nominato dal Consiglio Direttivo dell'associazione scegliendo al proprio interno i membri più adatti, presumibilmente in numero di tre, quanto meno per il primo mandato. Informa l'Assemblea che lo statuto è già pronto in bozza e, fatte salve alcune modifiche imposte dal già citato Codice del Terzo Settore, è pressoché definitivo.

Prende la parola il direttore Dose Andrea che spiega come dallo statuto si evinca che la fondazione è diretta espressione dell'associazione e che la totalità del Consiglio di Amministrazione (o la maggioranza nel caso in cui si individuino un Comitato dei Partecipanti) è nominato dall'associazione stessa.

Il Presidente chiede se ci sono altre domande e invita il socio Vittorino Boem a esprimere un'opinione in merito a quanto sentito. Il sig. Boem esprime piena adesione al progetto e aggiunge che anche altre realtà stanno pensando alla creazione di una fondazione in quanto è un'istituzione che ben si presta a queste finalità.

Prende quindi la parola il Sindaco Marchetti per esprimere, in qualità di socio, i complimenti per quanto fatto finora e aggiungere che questa nuova tappa permetterà all'associazione di acquisire il prestigio che le è dovuto. Sottolinea l'importanza della convocazione in assemblea dei sindaci dello scorso mercoledì, ricordando che buona parte dei Sindaci neoeletti non conoscono in maniera approfondita tutte le realtà del territorio e che quindi hanno bisogno di essere informate e coinvolte nel processo. Spiega all'Assemblea che le tempistiche del settore pubblico non sono le stesse del privato sociale, e che l'idea di essere pronti con la nuova fondazione per gennaio 2020, data comunicatagli dal Presidente in quell'occasione, un po' lo preoccupa perché i tempi sono stretti. Ricorda che il terreno sul quale sorge la struttura è di proprietà del Comune di Codroipo, dato all'associazione in comodato d'uso gratuito per cinquant'anni, sottolineando l'importanza di coinvolgere il Consiglio Comunale nelle fasi propedeutiche alla creazione della fondazione. Comunica che farà il possibile in qualità di Sindaco per velocizzare i tempi e agevolare i percorsi burocratici, ma che è doveroso siano i consiglieri comunali a esprimersi in merito a queste decisioni. Conclude l'intervento portando i saluti di tutta l'Amministrazione Comunale e ringraziando i soci, i famigliari e tutti quanti attivamente partecipano alla vita di questa associazione.

Il Presidente passa la parola al Vicegovernatore Riccardi, che ringrazia per l'invito e saluta tutti i presenti a nome dell'Amministrazione Regionale. Il Vicegovernatore esprime il proprio appoggio all'iniziativa dicendo che il ruolo e le competenze maturate dall'associazione sono straordinarie e andrebbero moltiplicate in tutta la regione in quanto risposte d'eccellenza ai bisogni dei disabili. In virtù di questo percorso la costituzione di una fondazione ha i titoli per diventare una nuova importante esperienza che dà lustro a tutto il territorio per rispondere alle sfide del "Dopo di noi". Rinnova l'impegno a sostenere l'associazione nella progettazione del nuovo modulo per la disabilità anziana argomentando che a queste persone e alle loro famiglie non si può rispondere con un posto letto in un ospedale o in casa di riposo. Dice che ci troviamo di fronte ad una delle sfide più importanti che impongono un cambio di prospettiva e uno sforzo culturale notevole. Il privato sociale è una risorsa alla quale è doveroso attingere e l'associazione "La Pannocchia" si colloca quale centro d'eccellenza che non trova riproposizioni in altri territori per lungimiranza e professionalità.

Il Presidente ringrazia per l'intervento il dott. Riccardi e il Sindaco di Codroipo, non essendoci altri interventi, mette ai voti il primo punto all'ordine del giorno.

L'Assemblea delibera (1):

di costituire una Fondazione, con scopo finalità e norme di funzionamento rispondenti alle norme del Codice del Terzo Settore D.Lgs. 117/2017, che in particolare assuma la gestione della struttura di residenza disabili attualmente gestita dall'Associazione, dotandola di adeguati mezzi e patrimonio.

Vengono date le seguenti deleghe all'organo di amministrazione dell'Associazione "La Pannocchia" onlus - con i più ampi poteri, nessuno escluso - per:

- costituire la Fondazione, redigendo lo statuto contenente le norme di funzionamento, nominare i primi componenti gli organi della fondazione attribuendo loro tutti gli opportuni e necessari poteri;
- individuare i beni mobili e immobili dell'Associazione "La Pannocchia" onlus da trasferire alla costituenda Fondazione, disponendone l'attribuzione con le modalità più opportune, rinunciando ove occorra a ipoteche legali;
- compiere qualsiasi atto propedeutico o successivo, per addivenire alla costituzione della Fondazione, ottenerne il riconoscimento, e/o comunque necessario od opportuno per avviarne l'operatività.

Posta ai voti l'Assemblea, con voti unanimi, approva la proposta.

Il Sindaco di Codroipo dichiara la sua astensione tecnica.

Passando al secondo punto all'ordine del giorno il Presidente spiega brevemente le disposizioni introdotte dal Codice del Terzo Settore soffermandosi sulla distinzione tra Organizzazione Di Volontariato (ODV) e Associazione di Promozione Sociale (APS). Illustra le ragioni che hanno spinto il Consiglio Direttivo a proporre l'ODV quale tipologia che maggiormente risponde ai bisogni dell'associazione una volta passata alla fondazione la gestione del Centro. Passa la parola al direttore Dose Andrea affinché legga ai soci lo statuto proiettato sotto forma di slide affinché tutti possano prenderne dovuta conoscenza.

Il direttore passa alla lettura di tutti gli articoli dello statuto soffermandosi sugli aspetti più importanti e sulle novità introdotte dal CTS.

Ultimata la lettura il Presidente chiede se ci sono domande o se qualcuno ha bisogno di ulteriori delucidazioni e, non essendoci nessuna richiesta, mette ai voti il secondo punto all'ordine del giorno.

L'Assemblea delibera (2):

di approvare con efficacia immediata il nuovo statuto dell'Associazione in adeguamento alle disposizioni inderogabili introdotte dal Codice del Terzo Settore D.Lgs. 3.7.2017 n. 117.

Posta ai voti l'Assemblea, con voti unanimi, approva la proposta.



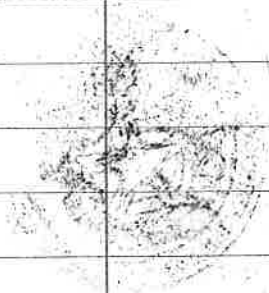
Il Presidente ringrazia i soci e si congratula con loro per l'importante obiettivo raggiunto in questa Assemblea. Prima di salutarli ricorda loro il progetto "Associamoci" promosso da PrimaCassa Credito Cooperativo FVG, che riconosce un contributo all'associazione a fronte di nuove aperture di CC o di acquisto di altri prodotti bancari.

Non essendoci altro da discutere, l'Assemblea si chiude alle ore 12.05.

Il Presidente dell'Assemblea
Dino Pontisso



Il Segretario
Andrea Dosi

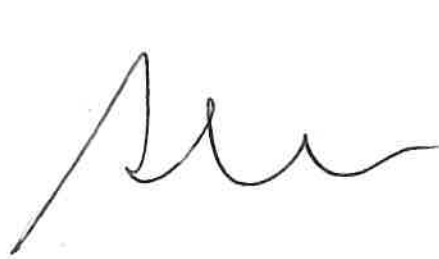


Esente da imposta di bollo ai sensi dell'art.18 del D.P.R. 30 maggio 2002 n.115.

Repertorio n.57831

Io sottoscritto avv. Alessandro Delfino notaio in Latisana ed iscritto nel ruolo del Collegio Notarile dei distretti riuniti di Udine e Tolmezzo, certifico che le copie che precedono sono conformi alle originali pagine nn.2016/59, 2016/60, 2016/61 e 2016/62 del libro verbali assemblee della associazione denominata "LA PANNOCCHIA" onlus, con sede legale in Codroipo in viale F. Duodo n.86, codice fiscale 94054880300, estratte dal relativo libro, esibitomi, esente da bollatura e vidimazione.

Codroipo, nel mio ufficio secondario in via IV Novembre n.6, il diciannove dicembre duemiladiciannove (19.12.2019).





PrimaCassa
CREDITO COOPERATIVO FVG

ALLEGATO ⁴C⁴

al N. di Rep. 57832/10937

Conto nr. : 42000054793

ASSOCIAZIONE LA PANNOCCHIA

Saldo : E 322.994,15

Data : 17/12/19

Coord. : IT 29 E 08637 63750 042000054793

Pontiero Lico



ALLEGATO "D"

al N. di Rep. 54832/10934

STATUTO DELLA FONDAZIONE DENOMINATA

"LA PANNOCCHIA" ONLUS

SOMMARIO

Cap. 1 - forma giuridica, Denominazione,, sede sociale, filiali E durata	2
Art. 1 - Costituzione	2
Art. 2 - Sede.....	2
Art. 3 - Durata.....	2
Cap. 2 - Scopo e oggetto di attività della Fondazione.....	2
Art. 4 - Scopo	2
Art. 5 - Attività.....	3
Cap. 3 - Patrimonio.....	4
Art. 6 - Beni costituenti il patrimonio	4
Cap. 4 - Organi	5
Art. 7 - Organi della Fondazione.....	5
Art. 8 - Consiglio di Amministrazione.....	5
Art. 9 - PRESIDENTE.....	6
Art. 10 - Comitato dei Partecipanti.....	7
Art. 11 - Comitato Scientifico.....	7
Cap. 5 - L'esercizio finanziario	8
ART. 12 - Durata	8
ART. 13 - Utili.....	8
Cap. 6 - Esercizio di attività economiche.....	8
ART. 14 - Attività connesse.....	8
Cap. 7 - Modifica statuto della Fondazione.....	8
ART. 15 - Quorum	8
Cap. 8 - Scioglimento e liquidazione.....	8
ART. 16 - Devoluzione del patrimonio	8
Cap. 9 - Dimissioni ed esclusione.....	9
ART. 17 - Dimissioni - Procedura.....	9
ART. 18 - Esclusione - Cause e procedura.....	9
Cap. 10 - Compensi.....	10
ART. 19 - Divieti.....	10
Cap. 11 - Disposizioni finali	10
ART. 20 - Vincoli imposti agli amministratori	10
ART. 21 - Rinvio.....	10



Redazione

[Handwritten signature]

CAP. 1 - FORMA GIURIDICA, DENOMINAZIONE,, SEDE SOCIALE, FILIALI E DURATA

ART. 1 - COSTITUZIONE

Su iniziativa dell'Associazione "LA PANNOCCHIA" onlus d'ora in poi denominata "Fondatrice"

è costituita la Fondazione "LA PANNOCCHIA onlus".

La denominazione della "Fondazione "LA PANNOCCHIA onlus" è riportata in qualsiasi segno distintivo utilizzato per lo svolgimento dell'attività e in qualunque comunicazione rivolta al pubblico.

ART. 2 - SEDE

La sede della Fondazione si stabilisce in Codroipo (UD).

ART. 3 - DURATA

1. La Fondazione ha durata illimitata.

CAP. 2 - SCOPO E OGGETTO DI ATTIVITÀ DELLA FONDAZIONE

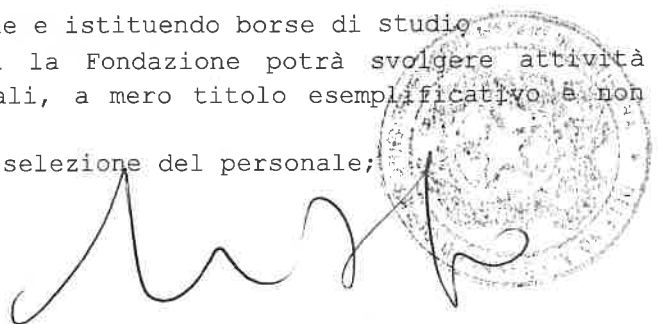
ART. 4 - SCOPO

1. La Fondazione, che non persegue fini di lucro, ha come scopo quello di favorire il processo di inclusione sociale e di tutela dei diritti delle persone con disabilità e dei relativi nuclei familiari, garantendo loro pari dignità e qualità di vita.
2. La Fondazione intende promuovere attività volte al sostegno e ad una migliore qualità di vita delle persone con disabilità e delle loro famiglie.
3. La Fondazione, con il costante coinvolgimento delle famiglie e delle persone con disabilità nella progettazione del proprio modello di vita futuro, si propone di offrire elementi di "garanzia di continuità" rispetto a quanto dalla famiglia stessa realizzato per il momento in cui la persona con disabilità rimarrà priva di adeguata assistenza da parte del nucleo d'origine.
4. La Fondazione intende promuovere, attivare e/o svolgere attività di assistenza sociale o socio sanitaria a favore di persone con disabilità e delle loro famiglie, al fine di garantirne la migliore qualità di vita.
5. La Fondazione persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale e l'azione è ispirata ai principi di bene comune, mutualità e cooperazione, con particolare attenzione alle finalità perseguite dalla Fondatrice.
6. Le scelte di impiego, la configurazione dell'organizzazione delle attività e la destinazione dei risultati eventualmente conseguiti saranno ispirati da tali principi.
7. La Fondazione opererà affinché le proprie risorse umane e finanziarie si sommino alle capacità espresse dai soggetti pubblici e privati operanti a favore della Fondatrice.
8. Tra le finalità cura inoltre:

- lo sviluppo, il mantenimento e la gestione dei rapporti con gli enti pubblici locali e nazionali, le Aziende per l'Assistenza Sanitaria e gli altri Enti del Terzo Settore;
 - la promozione di iniziative tendenti a sensibilizzare alle attività realizzate dalla Fondatrice;
 - le attività di supporto, anche professionale ed economico, alla Fondatrice.
9. Nel pieno rispetto delle predette finalità la Fondazione seguirà, per quanto compatibili con la propria *mission*, le linee-guida adottate dalla Fondatrice.
10. Tali finalità potranno essere perseguite direttamente tramite la promozione, il sostegno e la realizzazione dei progetti approvati dalla Fondazione ovvero indirettamente attraverso iniziative ed attività di beneficenza a favore di persone fisiche svantaggiate o di Enti del Terzo Settore o di enti pubblici eroganti servizi nei confronti della collettività le cui finalità siano compatibili con quelle della Fondazione.
11. Per il raggiungimento dei propri fini la Fondazione può collaborare, anche in regime convenzionale, con enti pubblici e privati; può aderire ad organismi regionali, nazionali ed internazionali che perseguono scopi analoghi.
12. Per accompagnare la propria crescita la Fondazione si potrà avvalere del contributo di rappresentanti del mondo non profit al fine di orientare l'attività di solidarietà e sviluppo.

ART. 5 - ATTIVITÀ

1. Alla realizzazione di detto scopo non lucrativo e di utilità sociale e nel pieno rispetto del principio di sussidiarietà la Fondazione provvederà con ogni idonea attività tra cui:
- a. promozione e tutela dei diritti delle persone con disabilità così come sanciti dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità ratificata dal Parlamento italiano con legge n. 18 del 3 Marzo 2009;
 - b. elaborazione, insieme ai servizi territoriali competenti, del progetto di vita personalizzato individuando l'insieme di strumenti giuridici, sanitari e assistenziali maggiormente idonei a tutelare e realizzare le autonomie e le aspirazioni della persona con disabilità;
 - c. promozione, elaborazione e realizzazione di progetti di residenzialità e avvio di sperimentazioni innovative di vita autonoma in preparazione ad un progressivo distacco della persona con disabilità dal contesto familiare;
 - d. promozione e diffusione della "cultura della protezione giuridica" con attività di consulenza, formazione e possibile apertura di spazi di ascolto e di informazione;
 - e. assunzione di incarichi di protezione giuridica di cui al titolo XII del libro primo del codice civile quali amministrazione di sostegno, tutela e curatela o di incarichi fiduciari nell'interesse di persone con disabilità;
 - f. promozione, divulgazione e qualificazione delle attività della Fondazione anche organizzando seminari, corsi, momenti formativi o attività ludiche, collaborando in ricerche scientifiche e istituendo borse di studio.
2. Per il raggiungimento dei suoi scopi la Fondazione potrà svolgere attività strumentali, accessorie e connesse quali, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo:
- a. attività di ricerca, orientamento e selezione del personale;



- b. curare attività editoriale sia mediante la stampa dei risultati di studi e ricerche proprie sia mediante l'edizione di opere dei terzi;
 - c. compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari, commerciali, bancarie, finanziarie che gli amministratori riterranno utili; assumere interessenze e partecipazioni in Fondazioni o imprese aventi oggetto analogo o affine; richiedere sovvenzioni, contributi, mutui; prestare fidejussioni ed avalli a favore di terzi;
 - d. stipulare ogni opportuno atto o contratto anche per il finanziamento delle operazioni deliberate tra cui, senza l'esclusione di altri, l'assunzione di mutui a breve o a lungo termine, l'acquisto di immobili in proprietà o in diritto di superficie; la stipula di convenzioni di qualsiasi genere con enti pubblici o privati anche trascrivibili nei pubblici registri, che siano considerate opportune e utili per il raggiungimento degli scopi della Fondazione;
 - e. la Fondazione potrà ricorrere a strumenti di finanza alternativa come la raccolta di capitale tramite portali on-line (crowdfunding) e al fundraising;
 - f. favorire anche mediante sovvenzioni lo sviluppo di associazioni, fondazioni, istituzioni ed enti che operino per fini similari a quelli della Fondazione o tali da facilitare alla Fondazione stessa il raggiungimento dei suoi fini.
3. Le eventuali operazioni finanziarie sono ammissibili purché strumentali al conseguimento dell'oggetto effettuate in via occasionale e non prevalente e non nei confronti del pubblico.
4. Sempre svolgendo l'attività verso le categorie svantaggiate potrà:
- a. prestare servizi rivolti agli utenti della Fondatrice;
 - b. promuovere servizi di informazione e di documentazione;
 - c. svolgere attività di supporto alla Fondatrice;
 - d. organizzare corsi di aggiornamento, specializzazione e perfezionamento di lavoratori svantaggiati non occupati finalizzati all'inserimento nel mondo del lavoro;
 - e. organizzare attività di sostegno nonché corsi di formazione o specializzazione diretta a sviluppare le competenze delle persone;
 - f. promuovere ed organizzare progetti per il Servizio Civile Nazionale.
5. La Fondazione potrà fornire qualsiasi tipo di servizi connessi allo scopo istituzionale.
6. In via subordinata all'attività principale di cui sopra, e pertanto senza carattere di prevalenza, la Fondazione con deliberazione degli organi statutariamente competenti può compiere tutte le operazioni commerciali, finanziarie, mobiliari e immobiliari nonché svolgere tutte quelle attività connesse a quelle sopra indicate sempreché necessarie o utili alla realizzazione dell'oggetto sociale.
7. Pertanto, a tal fine, la Fondazione può partecipare a Enti, fondazioni o altre istituzioni, contrarre finanziamenti e mutui con Istituti e Aziende di Credito.
8. La Fondazione intende beneficiare di tutte le agevolazioni finanziarie, contributive e fiscali previste dalla legislazione vigente sia regionale sia nazionale sia comunitaria in favore della Fondazione.

CAP. 3 - PATRIMONIO

ART. 6 - BENI COSTITUENTI IL PATRIMONIO

1. Per garantire il funzionamento della Fondazione stessa, il suo patrimonio viene assicurato dal patrimonio presente al momento di efficacia della costituzione come indicato nell'atto costitutivo e attraverso ulteriori eventuali incrementi deliberati dai suoi organi sociali.
2. Il patrimonio è costituito:
 - dai beni immobili, dai valori mobiliari e dalle somme conferite a titolo di liberalità o comunque donate dai fondatori;
 - dai beni immobili e mobili che perverranno alla Fondazione a qualsiasi titolo nonché da elargizioni o contributi da parte di enti e privati, purché i beni immobili e mobili, le elargizioni e i contributi di cui sopra siano espressamente destinati ad incrementare il patrimonio ai fini di cui all'art. 4;
 - dalle somme derivanti dai redditi prodotti.

CAP. 4 - ORGANI

ART. 7 - ORGANI DELLA FONDAZIONE

1. Gli organi della Fondazione sono:
 - Consiglio di Amministrazione
 - Presidente
 - Comitato dei Partecipanti (se previsto)
 - Comitato Scientifico

ART. 8 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1. Il Consiglio di Amministrazione assicura la realizzazione dello scopo e degli obiettivi della Fondazione, provvede all'ordinaria e straordinaria amministrazione della Fondazione esercitando le seguenti attribuzioni:
 - a) Stabilisce la strategia generale e i programmi della Fondazione;
 - b) Approva il bilancio di esercizio e il documento di previsione economica;
 - c) Nomina il sindaco ovvero i membri del Collegio sindacale (se previsto);
 - d) Stabilisce la sede e l'istituzione di filiali;
 - e) Pone in essere gli atti giuridici nel nome e per conto della Fondazione;
 - f) Approva l'organigramma del personale della Fondazione;
 - g) Esegue qualunque altra attribuzione prevista dalla legge o dallo statuto;
 - h) Dota i membri del consiglio di amministrazione di idonee coperture assicurative atte a garantirne la responsabilità civile verso terzi e l'assistenza legale;
 - i) Istituisce mediante delibera il Comitato dei Partecipanti;
 - j) Delibera l'ammissione a membri del Comitato dei partecipanti;
 - k) Indica il numero e nomina i componenti del comitato scientifico.
2. Il Consiglio di Amministrazione è composto da un minimo di tre ad un massimo di sette membri compreso il Presidente della Fondatrice che ne è membro di diritto (o suo delegato scelto tra i componenti del Consiglio Direttivo della Fondatrice).
3. La maggioranza dei componenti del Consiglio di Amministrazione è nominata dal Consiglio Direttivo della Fondatrice; i restanti dal Comitato dei Partecipanti con il voto favorevole della maggioranza qualificata dei due terzi dei presenti



dello stesso.

4. Il Consiglio di Amministrazione sceglie tra i suoi componenti il Presidente ed il Vice Presidente.
5. Il Consiglio di Amministrazione può nominare uno o più amministratori delegati a cui attribuire compiti di gestione dell'ordinaria amministrazione.
6. Il Consiglio di Amministrazione è convocato almeno due volte l'anno dal Presidente:
 - entro il mese di novembre per approvare il documento di previsione economica;
 - entro il mese di aprile per approvare il bilancio di esercizio.
7. La convocazione deve essere effettuata senza obblighi di forma purché con mezzi idonei almeno 10 (dieci) giorni prima della data fissata per l'adunanza.
8. In caso di necessità od urgenza (da motivare) la convocazione può avvenire 3 (tre) giorni prima della data fissata.
9. Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il luogo, il giorno e l'ora dell'adunanza, nonché l'ordine del giorno.
10. Le adunanze del Consiglio di Amministrazione si tengono, di norma, nella sede della Fondazione.
11. Il Consiglio è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei componenti.
12. Il Consiglio delibera a maggioranza dei votanti.
13. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente dell'adunanza.
14. Per le deliberazioni concernenti l'approvazione delle modifiche statutarie è richiesto il voto favorevole di almeno la metà più uno dei membri.
15. Delle adunanze del Consiglio è redatto verbale firmato dal Presidente del Consiglio medesimo.
16. Il Consiglio può cooptare con deliberazione unanime altri membri scelti per le loro qualità morali, culturali e tecniche, fino ad un massimo di tre purché il numero dei membri vengano rispettate per proporzioni di cui al punto 3 del presente articolo.
17. Il Consiglio può istituire al suo interno un Consiglio ristretto con competenze fissate nell'atto che lo istituisce; può altresì istituire organi consultivi per singole materie di sua competenza.
18. Il Consiglio di Amministrazione resta in carica fino a revoca o dimissioni.
19. L'intero Consiglio di Amministrazione decade automaticamente in caso di cessazione dalla carica del Presidente della Fondatrice.
20. In questo caso la cessazione degli amministratori ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato ricostituito.
21. Gli amministratori sono rieleggibili.
22. Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori gli altri provvedono a sostituirli.
23. Il consigliere subentrante dev'essere nominato dallo stesso organo (Consiglio direttivo della Fondatrice o Comitato dei Partecipanti) che aveva provveduto a nominare il membro decaduto.

ART. 9 - PRESIDENTE

1. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la legale rappresentanza della Fondazione nei confronti di terzi ed in giudizio, così come i singoli consiglieri delegati, se nominati, nei limiti dei loro poteri.
2. Il Presidente resta in carica tre anni ed è rieleggibile.
3. Il Presidente cura le relazioni con enti, istituzioni, imprese pubbliche e private

e altri organismi anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative della Fondazione.

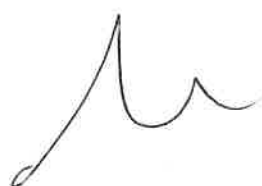
4. In caso di assenza o impedimento del Presidente della Fondazione, il Vice Presidente lo sostituisce a tutti gli effetti.
5. Il Presidente convoca il Consiglio di Amministrazione almeno due volte all'anno ed eventualmente quando ne sia stata fatta richiesta scritta dalla maggioranza dei consiglieri.
6. Il Presidente può riunire le componenti della Fondazione in adunanza plenaria, momento di confronto e analisi in cui si incontrano tutte le componenti della Fondazione.
7. In occasione delle adunanze plenarie possono intervenire, oltre a tutte le categorie di membri della Fondazione, i rappresentanti degli Uffici e/o Delegazioni estere nonché osservatori di persone giuridiche private o pubbliche, Istituzioni o Enti italiani od esteri, che ne facciano richiesta alle rappresentanze della Fondazione nel loro Stato ovvero alla Fondazione medesima.

ART. 10 - COMITATO DEI PARTECIPANTI

1. Il Comitato dei Partecipanti è istituito mediante delibera dal Consiglio di Amministrazione ed è composto delle persone sia fisiche che giuridiche che, successivamente alla costituzione della Fondazione, chiedono di entrare a farne parte.
2. I candidati dovranno presentare domanda di ammissione al Consiglio di Amministrazione che delibera sulla richiesta.
3. L'ammissione è subordinata alla sottoscrizione di un apposito protocollo di impegno che vincola il candidato a contribuire all'equilibrio economico-finanziario e alla realizzazione degli scopi della Fondazione nella misura e nelle forme determinate dal Consiglio di Amministrazione.
4. Il Comitato dei Partecipanti formula pareri consultivi e proposte sulle attività, sui programmi e sugli obiettivi della Fondazione già delineati ovvero da individuarsi nonché sul bilancio e sul documento di previsione economica.
5. Il Comitato dei Partecipanti può nominare fino a tre dei sette consiglieri del Consiglio Direttivo.
6. Il Comitato dei Partecipanti nella sua prima riunione elegge tra i suoi membri il Presidente e il Vice Presidente.
7. Il Comitato si riunisce almeno una volta l'anno ed è convocato dal Presidente dello stesso.
8. La riunione, presieduta dal Presidente, è valida con la presenza della metà più uno degli aventi diritto a parteciparvi e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
9. La delibera che determina parte dei componenti del Consiglio di Amministrazione è adottata con voto favorevole della maggioranza qualificata dei due terzi dei presenti.
10. Il diritto di voto può essere esercitato anche mediante delega (max una delega).
11. Le riunioni possono avere luogo anche tramite video conferenza; il Presidente o il Vice Presidente delegato assicurano le formalità necessarie.

ART. 11 - COMITATO SCIENTIFICO

1. Il Comitato Scientifico contribuisce con apporto di idee alla guida culturale e morale della Fondazione.



2. Ha il compito di esercitare una funzione di verifica critica e di stimolo innovativo affinché l'impostazione ideale dell'Ente si aggiorni e progredisca.
3. I Membri vengono ammessi su delibera del Consiglio di Amministrazione.
4. Il Comitato Scientifico nella sua prima riunione elegge tra i suoi membri il Presidente ed il Vice Presidente.
5. Il Comitato si riunisce ogniqualvolta il suo Presidente ritenga utile convocarlo; la convocazione è obbligatoria quando venga richiesta dalla maggioranza dei membri del Comitato.

CAP. 5 - L'ESERCIZIO FINANZIARIO

ART. 12 - DURATA

1. L'esercizio finanziario inizia il 1° gennaio e finisce il 31 dicembre di ogni anno.
2. Entro il 31 dicembre di ogni anno il Consiglio di Amministrazione approva il documento di previsione economica per l'anno successivo ed entro il 30 aprile di ogni anno il Consiglio di Amministrazione approva il bilancio di esercizio dell'anno precedente.

ART. 13 - UTILI

1. Gli eventuali utili dovranno essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse oppure accantonati a tal fine.
2. E' fatto assoluto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione.

CAP. 6 - ESERCIZIO DI ATTIVITÀ ECONOMICHE

ART. 14 - ATTIVITÀ CONNESSE

1. La Fondazione può svolgere tutte le attività connesse o accessorie a quelle statutarie in quanto integrative delle stesse e purché non incompatibili con la sua natura di Fondazione, realizzate nei limiti consentiti dalla legge.
2. È fatto divieto di svolgere attività diverse da quelle istituzionali ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.

CAP. 7 - MODIFICA STATUTO DELLA FONDAZIONE

ART. 15 - QUORUM

1. Lo statuto della Fondazione può essere modificato dal Consiglio di Amministrazione nel rispetto dei quorum costitutivi e deliberativi previsti e nelle condizioni di forma, di pubblicazione ed autorizzazione previste dalla legge.

CAP. 8 - SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

ART. 16 - DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

1. In caso di scioglimento della Fondazione per qualunque causa il patrimonio verrà devoluto ad altri enti che operano per il raggiungimento di scopi analoghi a

quelli istituzionali o a fini di pubblica utilità.

2. Sono ammesse, in ogni caso, altre diverse destinazioni dei beni residui se imposte dalla legge.
3. La Fondazione, sentito il Comitato dei Partecipanti, può fondersi o comunque confluire anche previo scioglimento in o con altri enti che perseguono gli stessi fini per conseguire più efficacemente gli scopi istituzionali.

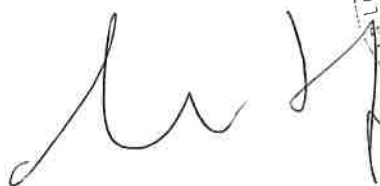
CAP. 9 - DIMISSIONI ED ESCLUSIONE

ART. 17 - DIMISSIONI - PROCEDURA

1. Il diritto alle dimissioni dei componenti del Consiglio di Amministrazione, del Comitato Scientifico e del Comitato dei Partecipanti è esercitato mediante lettera raccomandata o posta elettronica certificata. La comunicazione deve contenere l'indicazione delle generalità del partecipante recedente nonché del domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento.
2. Qualora il dimissionario abbia assunto impegni tali che permangano anche posteriormente all'avvenuto recesso, questi dovranno essere assolti regolarmente.
3. Eventuali quote versate prima delle dimissioni non potranno essere rimborsate.

ART. 18 - ESCLUSIONE - CAUSE E PROCEDURA

1. Il Consiglio di Amministrazione può deliberare in qualunque momento l'esclusione del componente del Comitato dei Partecipanti o del Comitato Scientifico quando:
 - a. sia stato messo in liquidazione, dichiarato fallito o sottoposto ad altre procedure concorsuali e, se persona fisica, sia stato dichiarato interdetto, inabilitato o abbia riportato condanne che comportino interdizione anche temporanea dai pubblici uffici;
 - b. non abbia provveduto, nei termini stabiliti dal Consiglio di Amministrazione, al versamento dei contributi richiesti nonostante la diffida ad adempiere;
 - c. si renda inadempiente verso la Fondazione per le obbligazioni da questa assunte su richiesta del componente del Comitato in suo nome e per suo conto;
 - d. non abbia partecipato per tre sedute consecutive, senza giustificato motivo, alle sedute del Comitato;
 - e. non abbia rispettato qualsivoglia altro obbligo contratto nei confronti della Fondazione;
 - f. abbia compiuto atti costituenti gravi inosservanze delle disposizioni del presente Statuto, del Regolamento interno se adottato e delle deliberazioni degli organi della Fondazione o non sia più in grado di partecipare al conseguimento degli scopi e degli interessi della Fondazione;
 - g. abbia interessi in conflitto con quelli della Fondazione.
2. L' esclusione deve essere comunicata per lettera raccomandata A/R o posta elettronica certificata al componente del Comitato entro 30 (trenta) giorni dalla decisione e deve contenere le motivazioni.
3. Avverso alla decisione di esclusione, il componente del Comitato ha 30 (trenta) giorni per proporre motivata opposizione al Consiglio di Amministrazione.
4. Qualora il componente del Comitato abbia assunto impegni tali che permangano anche posteriormente all'avvenuta esclusione, questi dovranno essere assolti regolarmente.
5. Eventuali quote versate prima dell'esclusione non potranno essere rimborsate.



CAP. 10 - COMPENSI

ART. 19 - DIVIETI

1. I componenti degli organi societari non possono ricevere compensi ad alcun titolo. Tutte le prestazioni da essi fornite hanno natura gratuita.

CAP. 11 - DISPOSIZIONI FINALI

ART. 20 - VINCOLI IMPOSTI AGLI AMMINISTRATORI

1. È fatto espresso divieto per gli amministratori della Fondazione di:
 - a. dimettersi dalla carica senza preavviso: l'efficacia delle dimissioni decorre dopo 20 (venti) giorni dalla ricezione della comunicazione da parte del Presidente del Consiglio di Amministrazione (o del Vice Presidente se le dimissioni riguardano il Presidente) salvo che tutti gli altri membri del Consiglio di Amministrazione rinuncino a detto termine;
 - b. dimostrare mala fede nei documenti prodotti per il pubblico, comunicare dati irreali sulla situazione economica della Fondazione, nascondere in mala fede totalmente o parzialmente la situazione reale;
 - c. sottrarre una parte dell'attivo della Fondazione, mostrare debiti inesistenti o in caso di fallimento vendere una parte dell'attivo.

ART. 21 - RINVIO

1. Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni del Codice Civile e le norme vigenti in tema di fondazioni di diritto privato.



A large handwritten signature is written over a circular official stamp. The stamp contains text in Italian, including "REPUBBLICA ITALIANA" and "MINISTERO DELL'INTERIORE".

Esente da imposta di bollo
Art. 82 co. 3, D.Lgs. 117/17

STATUTO DELLA FONDAZIONE DENOMINATA
"LA PANNOCCHIA" ETS*¹

Sommario

ARTICOLO 1	2
Denominazione – Sede – Durata.	2
ARTICOLO 2	2
Scopo, finalità e attività.	2
ARTICOLO 3	4
Organi della Fondazione	4
ARTICOLO 4	4
Organo di Amministrazione	4
ARTICOLO 5	5
Presidente	5
ARTICOLO 6	6
Comitato dei Partecipanti	6
ARTICOLO 7	6
Comitato Scientifico	6
ARTICOLO 8	7
Organo di Controllo e Revisore legale dei conti	7
ARTICOLO 9	7
Gestione del Patrimonio	7
ARTICOLO 10	7
Divieto di distribuzione degli utili	7
ARTICOLO 11	7
Patrimonio	7
ARTICOLO 12	8
Bilancio di esercizio	8
ARTICOLO 13	8
Bilancio sociale e informativa sociale	8
ARTICOLO 14	8
Libri sociali	8

Pollicino

h2f



ARTICOLO 15	9
Volontari	9
ARTICOLO 16	9
Modifica Statuto della Fondazione	9
ARTICOLO 17	9
Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo	9
ARTICOLO 18	9
Esclusione – cause e procedura	9
ARTICOLO 19	10
Compensi - divieti:	10
ARTICOLO 20	10
Disposizioni finali - vincoli imposti agli amministratori:	10
ARTICOLO 21	10
Rinvio	10

ARTICOLO 1

Denominazione – Sede – Durata.

Su iniziativa de "LA PANNOCCHIA" OdV d'ora in poi denominata "Fondatrice" è costituita la Fondazione "LA PANNOCCHIA ETS", con sede legale nel Comune di Codroipo (UD) in viale F. Duodo, 86 e con durata illimitata. La denominazione della "Fondazione "LA PANNOCCHIA ETS" è riportata in qualsiasi segno distintivo utilizzato per lo svolgimento dell'attività e in qualunque comunicazione rivolta al pubblico.

L'Organo di Amministrazione, previa delibera assembleare, ha facoltà di istituire altrove sedi secondarie e rappresentanze, nonché sopprimerle.

ARTICOLO 2

Scopo, finalità e attività.

La Fondazione persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale e l'azione è ispirata ai principi di bene comune, mutualità e cooperazione, con particolare attenzione alle finalità perseguite dalla Fondatrice.

Le scelte di impiego, la configurazione dell'organizzazione delle attività e la destinazione dei risultati eventualmente conseguiti saranno ispirati da tali principi.

La Fondazione ha come scopo quello di favorire il processo di inclusione sociale e di tutela dei diritti delle persone con disabilità e dei relativi nuclei familiari, garantendo loro pari dignità e qualità di vita.

La Fondazione intende promuovere attività volte al sostegno e ad una migliore qualità di vita delle persone con disabilità e delle loro famiglie.

La Fondazione opererà affinché le proprie risorse umane e finanziarie si sommino alle capacità espresse dai soggetti pubblici e privati operanti a favore della Fondatrice.

Tra le finalità cura inoltre:

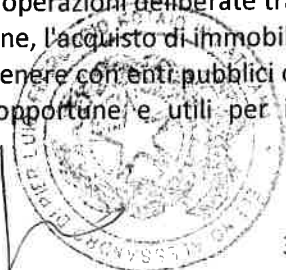
- la promozione di iniziative tendenti a sensibilizzare alle attività realizzate dalla Fondatrice;
- le attività di supporto, anche professionale ed economico, alla Fondatrice.

La finalità della Fondazione vengono perseguite mediante lo svolgimento di una o più delle seguenti attività di interesse generale, di cui all'art. 5 del Codice del Terzo settore:

- Lettera a) art.5 CTS: Interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- Lettera c) art.5 CTS: Prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
- Lettera i) art.5 CTS: Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

La Fondazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo settore, le seguenti attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti dalla normativa vigente, con i conseguenti obblighi in capo all'organo di amministrazione in sede di redazione dei documenti di bilancio:

- a) promuovere e tutelare i diritti delle persone con disabilità così come sanciti dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità ratificata dal Parlamento italiano con legge n. 18 del 3 Marzo 2009.
- b) sostenere ed appoggiare, in un quadro di collaborazione e partecipazione, i programmi operativi ed i criteri pedagogico-educativi vigenti nella struttura residenziale denominata "Una Finestra sul Futuro - Dopo di Noi" e negli altri Centri del territorio che operano nello stesso settore.
- c) prestare servizi rivolti agli utenti della Fondatrice;
- d) elaborare, insieme ai servizi territoriali competenti, il progetto di vita personalizzato individuando l'insieme di strumenti giuridici, sanitari e assistenziali maggiormente idonei a tutelare e realizzare le autonomie e le aspirazioni della persona con disabilità;
- e) promuovere, elaborare e realizzare progetti di residenzialità e avviare sperimentazioni innovative di vita autonoma in preparazione ad un progressivo distacco della persona con disabilità dal contesto familiare;
- f) promuovere e diffondere la "cultura della protezione giuridica" con attività di consulenza, formazione e possibile apertura di spazi di ascolto e di informazione;
- g) assumere incarichi di protezione giuridica di cui al titolo XII del libro primo del codice civile quali amministrazione di sostegno, tutela e curatela o di incarichi fiduciari nell'interesse di persone con disabilità;
- h) promuovere, divulgare e qualificare le attività della Fondazione anche organizzando seminari, corsi, momenti formativi o attività ludiche, collaborando in ricerche scientifiche e istituendo borse di studio.
- i) promuovere servizi di informazione e di documentazione;
- j) organizzare corsi di aggiornamento, specializzazione e perfezionamento di lavoratori svantaggiati non occupati finalizzati all'inserimento nel mondo del lavoro;
- k) organizzare attività di sostegno nonché corsi di formazione o specializzazione diretta a sviluppare le competenze delle persone;
- l) promuovere ed organizzare progetti per il Servizio Civile Nazionale;
- m) compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari, commerciali, bancarie, finanziarie che gli amministratori riterranno utili; assumere interessenze e partecipazioni in Fondazioni o imprese aventi oggetto analogo o affine; richiedere sovvenzioni, contributi, mutui; prestare fidejussioni ed avalli a favore di terzi;
- n) stipulare ogni opportuno atto o contratto anche per il finanziamento delle operazioni deliberate tra cui, senza l'esclusione di altri, l'assunzione di mutui a breve o a lungo termine, l'acquisto di immobili in proprietà o in diritto di superficie; la stipula di convenzioni di qualsiasi genere con enti pubblici o privati anche trascrivibili nei pubblici registri, che siano considerate opportune e utili per il raggiungimento degli scopi della Fondazione;



- o) la Fondazione potrà ricorrere a strumenti di finanza alternativa come la raccolta di capitale tramite portali on-line (crowdfunding) e al fundraising;
- p) favorire anche mediante sovvenzioni lo sviluppo di associazioni, fondazioni, istituzioni ed enti che operino per fini simili a quelli della Fondazione o tali da facilitare alla Fondazione stessa il raggiungimento dei suoi fini.

Le eventuali operazioni finanziarie sono ammissibili purché strumentali al conseguimento dell'oggetto effettuate in via occasionale e non prevalente e non nei confronti del pubblico.

Nel pieno rispetto delle predette finalità la Fondazione seguirà, per quanto compatibili con la propria mission, le linee-guida adottate dalla Fondatrice.

La Fondazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse o di quelle accessorie per natura a quelle statutarie, in quanto integrative delle stesse. La Fondazione può esercitare anche attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa e anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti – attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva – al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

La Fondazione è apolitica. Oltre che all'assenza del fine di lucro la Fondazione si atterrà ai principi di elettività e gratuità delle cariche, gratuità delle prestazioni fornite dai volontari, salvo il rimborso delle spese anticipate dal volontario in nome e per conto della Fondazione, debitamente autorizzate dall'Organo di Amministrazione o dal Presidente della Fondazione.

La Fondazione potrà fornire qualsiasi tipo di servizi connessi allo scopo istituzionale.

La Fondazione intende beneficiare di tutte le agevolazioni finanziarie, contributive e fiscali previste dalla legislazione vigente sia regionale sia nazionale sia comunitaria in favore della Fondazione.

ARTICOLO 3

Organi della Fondazione

Gli organi della Fondazione sono:

- Organo di Amministrazione
- Presidente
- Comitato dei Partecipanti (se previsto)
- Comitato Scientifico
- Organo di Controllo.

Ai componenti degli organi non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

ARTICOLO 4

Organo di Amministrazione

L'Organo di Amministrazione assicura la realizzazione dello scopo e degli obiettivi della Fondazione, provvede all'ordinaria e straordinaria amministrazione della Fondazione esercitando le seguenti attribuzioni:

- a) Stabilisce la strategia generale e i programmi della Fondazione;
- b) Approva il bilancio di esercizio e il documento di previsione economica;
- c) Nomina il/i componenti dell'Organo di Controllo e il Revisore legale di conti (se previsto);
- d) Stabilisce la sede e l'istituzione di filiali;
- e) Pone in essere gli atti giuridici nel nome e per conto della Fondazione;
- f) Approva l'organigramma del personale della Fondazione;
- g) Esegue qualunque altra attribuzione prevista dalla legge o dallo statuto;
- h) Dota i membri dell'Organo di amministrazione di idonee coperture assicurative atte a garantirne la responsabilità civile verso terzi e l'assistenza legale;

- i) Istituisce mediante delibera il Comitato dei Partecipanti;
- j) Delibera l'ammissione a membri del Comitato dei partecipanti;
- k) Indica il numero e nomina i componenti del comitato scientifico.

L'Organo di Amministrazione è composto da un minimo di tre ad un massimo di sette membri compreso il Presidente della Fondatrice che ne è membro di diritto (o suo delegato scelto tra i componenti dell'Organo di Amministrazione della Fondatrice).

La maggioranza dei componenti dell'Organo di Amministrazione è nominata dall'Organo di Amministrazione della Fondatrice; i restanti dal Comitato dei Partecipanti con il voto favorevole della maggioranza qualificata dei due terzi dei presenti dello stesso.

L'Organo di Amministrazione sceglie tra i suoi componenti il Presidente ed il Vice Presidente.

L'Organo di Amministrazione può nominare uno o più amministratori delegati a cui attribuire compiti di gestione dell'ordinaria amministrazione.

L'Organo di Amministrazione è convocato almeno due volte l'anno dal Presidente:

- entro il mese di novembre per approvare il documento di previsione economica;
- entro il mese di aprile per approvare il bilancio di esercizio.

La convocazione deve essere effettuata senza obblighi di forma purché con mezzi idonei almeno 10 (dieci) giorni prima della data fissata per l'adunanza.

In caso di necessità od urgenza (da motivare) la convocazione può avvenire 3 (tre) giorni prima della data fissata.

Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il luogo, il giorno e l'ora dell'adunanza, nonché l'ordine del giorno.

Le adunanze dell'Organo di Amministrazione si tengono, di norma, nella sede della Fondazione.

L'Organo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei componenti.

L'Organo delibera a maggioranza dei votanti.

In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente dell'adunanza.

Per le deliberazioni concernenti l'approvazione delle modifiche statutarie è richiesto il voto favorevole di almeno la metà più uno dei membri.

Delle adunanze dell'Organo è redatto verbale firmato dal Presidente dell'Organo medesimo.

L'Organo può cooptare con deliberazione unanime altri membri scelti per le loro qualità morali, culturali e tecniche, fino ad un massimo di tre purché il numero dei membri vengano rispettate per proporzioni di cui al punto 3 del presente articolo.

L'Organo può istituire al suo interno un Consiglio ristretto con competenze fissate nell'atto che lo istituisce; può altresì istituire organi consultivi per singole materie di sua competenza.

L'Organo di Amministrazione resta in carica fino a revoca o dimissioni.

L'intero Organo di Amministrazione decade automaticamente in caso di cessazione dalla carica del Presidente della Fondatrice.

In questo caso la cessazione degli amministratori ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato ricostituito.

Gli amministratori sono rieleggibili.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori gli altri provvedono a sostituirli.

L'amministratore subentrante dev'essere nominato dallo stesso organo (Organo di Amministrazione della Fondatrice o Comitato dei Partecipanti) che aveva provveduto a nominare il membro decaduto.

ARTICOLO 5

Presidente

Il Presidente dell'Organo di Amministrazione ha la legale rappresentanza della Fondazione nei confronti di terzi ed in giudizio, così come i singoli amministratori delegati, se nominati, nei limiti dei loro poteri.

Il Presidente resta in carica tre anni ed è rieleggibile.

Il Presidente cura le relazioni con enti, istituzioni, imprese pubbliche e private e altri organismi anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative della Fondazione.



In caso di assenza o impedimento del Presidente della Fondazione, il Vice Presidente lo sostituisce a tutti gli effetti.

Il Presidente convoca l'Organo di Amministrazione almeno due volte all'anno ed eventualmente quando ne sia stata fatta richiesta scritta dalla maggioranza degli amministratori.

Il Presidente può riunire le componenti della Fondazione in adunanza plenaria, momento di confronto e analisi in cui si incontrano tutte le componenti della Fondazione.

In occasione delle adunanze plenarie possono intervenire, oltre a tutte le categorie di membri della Fondazione, i rappresentanti degli Uffici e/o Delegazioni estere nonché osservatori di persone giuridiche private o pubbliche, Istituzioni o Enti italiani od esteri, che ne facciano richiesta alle rappresentanze della Fondazione nel loro Stato ovvero alla Fondazione medesima.

ARTICOLO 6

Comitato dei Partecipanti

Il Comitato dei Partecipanti è istituito mediante delibera dall'Organo di Amministrazione ed è composto delle persone sia fisiche che giuridiche che, successivamente alla costituzione della Fondazione, chiedono di entrare a farne parte.

I candidati dovranno presentare domanda di ammissione all'Organo di Amministrazione che delibera sulla richiesta.

L'ammissione è subordinata alla sottoscrizione di un apposito protocollo di impegno che vincola il candidato a contribuire all'equilibrio economico-finanziario e alla realizzazione degli scopi della Fondazione nella misura e nelle forme determinate dall'Organo di Amministrazione.

Il Comitato dei Partecipanti formula pareri consultivi e proposte sulle attività, sui programmi e sugli obiettivi della Fondazione già delineati ovvero da individuarsi nonché sul bilancio e sul documento di previsione economica.

Il Comitato dei Partecipanti può nominare fino a tre dei sette amministratori dell'Organo di Amministrazione.

Il Comitato dei Partecipanti nella sua prima riunione elegge tra i suoi membri il Presidente e il Vice Presidente.

Il Comitato si riunisce almeno una volta l'anno ed è convocato dal Presidente dello stesso.

La riunione, presieduta dal Presidente, è valida con la presenza della metà più uno degli aventi diritto a parteciparvi e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

La delibera che determina parte dei componenti dell'Organo di Amministrazione è adottata con voto favorevole della maggioranza qualificata dei due terzi dei presenti.

Il diritto di voto può essere esercitato anche mediante delega (max una delega).

Le riunioni possono avere luogo anche tramite video conferenza; il Presidente o il Vice Presidente delegato assicurano le formalità necessarie.

ARTICOLO 7

Comitato Scientifico

Il Comitato Scientifico contribuisce con apporto di idee alla guida culturale e morale della Fondazione.

Ha il compito di esercitare una funzione di verifica critica e di stimolo innovativo affinché l'impostazione ideale dell'Ente si aggiorni e progredisca.

I Membri vengono ammessi su delibera dell'Organo di Amministrazione.

Il Comitato Scientifico nella sua prima riunione elegge tra i suoi membri il Presidente ed il Vice Presidente.

Il Comitato si riunisce ogniqualvolta il suo Presidente ritenga utile convocarlo; la convocazione è obbligatoria quando venga richiesta dalla maggioranza dei membri del Comitato.

ARTICOLO 8

Organo di Controllo e Revisore legale dei conti

Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del codice civile. I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di Controllo opera secondo quanto previsto dalla Legge.

L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia stato nominato facoltativamente od obbligatoriamente un soggetto incaricato della Revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro. L'Organo di Controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Quando ritenuto opportuno o se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, la Fondazione nominerà un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

ARTICOLO 9

Gestione del Patrimonio

Il patrimonio della Fondazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ARTICOLO 10

Divieto di distribuzione degli utili

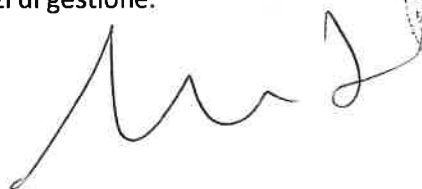
La Fondazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi della Fondazione, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto in essere con la Fondazione.

ARTICOLO 11

Patrimonio

Per garantire il funzionamento della Fondazione stessa, il suo patrimonio viene assicurato dal patrimonio presente al momento di efficacia della costituzione come indicato nell'atto costitutivo e attraverso ulteriori eventuali incrementi deliberati dai suoi organi sociali.

La Fondazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali: contributi pubblici e privati, rimborsi derivanti da convenzioni, entrate derivanti da attività produttive e commerciali marginali, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi, dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore, nonché da eventuali avanzi di gestione.



Per le attività di interesse generale prestate, la Fondazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

Il patrimonio è costituito:

- dai beni immobili, dai valori mobiliari e dalle somme conferite a titolo di liberalità o comunque donate dai fondatori;
- dai beni immobili e mobili che perverranno alla Fondazione a qualsiasi titolo nonché da elargizioni o contributi da parte di enti e privati, purché i beni immobili e mobili, le elargizioni e i contributi di cui sopra siano espressamente destinati ad incrementare il patrimonio ai fini di cui all'art. 2;
- dalle somme derivanti dai redditi prodotti.

La Fondazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle direttamente connesse.

ARTICOLO 12

Bilancio di esercizio

La Fondazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno. Il Bilancio di esercizio è formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto finanziario, con l'indicazione dei proventi e degli oneri della Fondazione, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. Il bilancio con ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori al limite fissato dalla Legge può essere redatto nella forma del rendiconto finanziario per cassa. Il bilancio deve essere redatto in conformità alla modulistica definita con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il consiglio nazionale del terzo settore.

Esso è predisposto dall'Organo di Amministrazione entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore.

ARTICOLO 13

Bilancio sociale e informativa sociale

Se i ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superano i limiti previsti dalla Legge, la Fondazione deve pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di controllo e ai dirigenti.

Se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, la Fondazione deve redigere, depositare presso il Registro unico nazionale del terzo settore e pubblicare nel proprio sito internet il bilancio sociale.

ARTICOLO 14

Libri sociali

La Fondazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli aderenti, tenuto a cura dell'Organo di Amministrazione;
- registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Amministrazione, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Controllo, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Comitato dei Partecipanti, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Comitato Scientifico, tenuto a cura dello stesso organo;

Gli aderenti hanno diritto di esaminare i suddetti libri sociali facendone richiesta ai rispettivi organi che ne tengono cura.

ARTICOLO 15

Volontari

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite della Fondazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dalla Fondazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di Amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti e con le modalità di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e successive modifiche e integrazioni.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con la Fondazione. Non si considera volontario colui che occasionalmente coadiuvi gli organi della Fondazione nello svolgimento delle loro funzioni. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano ai volontari del Servizio civile universale di cui all'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e successive modifiche e integrazioni.

La Fondazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

ARTICOLO 16

Modifica Statuto della Fondazione

Lo statuto della Fondazione può essere modificato dal Consiglio di Amministrazione nel rispetto dei quorum costitutivi e deliberativi previsti e nelle condizioni di forma, di pubblicazione ed autorizzazione previste dalla legge.

ARTICOLO 17

Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo

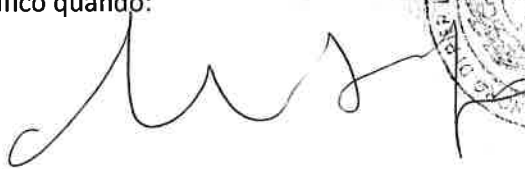
In caso di scioglimento della Fondazione per qualunque causa il patrimonio verrà devoluto previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, o ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore "per scopi analoghi", nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.

La Fondazione, sentito il Comitato dei Partecipanti, può fondersi o comunque confluire anche previo scioglimento in o con altri enti che perseguono gli stessi fini per conseguire più efficacemente gli scopi istituzionali.

ARTICOLO 18

Esclusione – cause e procedura

Il Consiglio di Amministrazione può deliberare in qualunque momento l'esclusione del componente del Comitato dei Partecipanti o del Comitato Scientifico quando:



- a) sia stato messo in liquidazione, dichiarato fallito o sottoposto ad altre procedure concorsuali e, se persona fisica, sia stato dichiarato interdetto, inabilitato o abbia riportato condanne che comportino interdizione anche temporanea dai pubblici uffici;
- b) non abbia provveduto, nei termini stabiliti dal Consiglio di Amministrazione, al versamento dei contributi richiesti nonostante la diffida ad adempiere;
- c) si renda inadempiente verso la Fondazione per le obbligazioni da questa assunte su richiesta del componente del Comitato in suo nome e per suo conto;
- d) non abbia partecipato per tre sedute consecutive, senza giustificato motivo, alle sedute del Comitato;
- e) non abbia rispettato qualsivoglia altro obbligo contratto nei confronti della Fondazione;
- f) abbia compiuto atti costituenti gravi inosservanze delle disposizioni del presente Statuto, del Regolamento interno se adottato e delle deliberazioni degli organi della Fondazione o non sia più in grado di partecipare al conseguimento degli scopi e degli interessi della Fondazione;
- g) abbia interessi in conflitto con quelli della Fondazione.

L'esclusione deve essere comunicata per lettera raccomandata A/R o posta elettronica certificata al componente del Comitato entro 30 (trenta) giorni dalla decisione e deve contenere le motivazioni.

Avverso alla decisione di esclusione, il componente del Comitato ha 30 (trenta) giorni per proporre motivata opposizione al Consiglio di Amministrazione.

Qualora il componente del Comitato abbia assunto impegni tali che permangano anche posteriormente all'avvenuta esclusione, questi dovranno essere assolti regolarmente.

Eventuali quote versate prima dell'esclusione non potranno essere rimborsate.

ARTICOLO 19

Compensi - divieti:

I componenti degli organi societari non possono ricevere compensi ad alcun titolo. Tutte le prestazioni da essi fornite hanno natura gratuita.

ARTICOLO 20

Disposizioni finali - vincoli imposti agli amministratori:

È fatto espresso divieto per gli amministratori della Fondazione di:

- a) dimettersi dalla carica senza preavviso: l'efficacia delle dimissioni decorre dopo 20 (venti) giorni dalla ricezione della comunicazione da parte del Presidente del Consiglio di Amministrazione (o del Vice Presidente se le dimissioni riguardano il Presidente) salvo che tutti gli altri membri del Consiglio di Amministrazione rinuncino a detto termine;
- b) dimostrare mala fede nei documenti prodotti per il pubblico, comunicare dati irreali sulla situazione economica della Fondazione, nascondere in mala fede totalmente o parzialmente la situazione reale;
- c) sottrarre una parte dell'attivo della Fondazione, mostrare debiti inesistenti o in caso di fallimento vendere una parte dell'attivo.

ARTICOLO 21

Rinvio

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi della Fondazione, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e, in quanto compatibile, dal Codice civile e dalle altre leggi ove applicabili.

*¹ La qualifica di ETS è subordinata all'istituzione del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e all'iscrizione di codesta Fondazione presso il medesimo

